

STATUTO

della

“FINTECNA S.p.A.”

* * * * *

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

ART. 1

La **“FINTECNA S.p.A.”** è regolata dal presente statuto.

ART. 2

La Società ha per oggetto:

- 1) l’assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni in società o enti, operanti in Italia ed all’estero nei settori industriale, immobiliare e dei servizi, che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzati da adeguate prospettive di redditività;
- 2) la gestione e dismissione di partecipazioni, già possedute, in società o enti in genere, ivi compresi quelli in stato di liquidazione, operanti in Italia ed all’estero nei settori industriale, immobiliare e dei servizi;
- 3) il compimento – anche a favore delle Pubbliche Amministrazioni – di attività di servizio relative alla gestione di società o enti in genere, partecipati e non, ovvero a processi di liquidazione, anche assumendo a tale scopo la carica di liquidatore;
- 4) il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti ai quali partecipa. La Società potrà concedere finanziamenti e prestare fidejussioni e ogni altra forma di garanzia nell’interesse di società

del gruppo di appartenenza, il tutto, comunque, con esclusione di qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico;

5) l'acquisizione, in forza di specifiche disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e comunque previa positiva valutazione e approvazione da parte della Società, di patrimoni di società statali in liquidazione o di enti statali disciolti, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti che costituiscono patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società, al fine di gestirne le attività di liquidazione;

6) lo svolgimento di attività di servizio e assistenza, anche tecnica, a favore delle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresa l'attività affidata alla Società in forza di specifiche disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

7) la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio artistico e culturale della Società o ad essa affidato;

8) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili di qualunque genere o destinazione, lo svolgimento di operazioni e negozi giuridici di qualunque natura riguardanti gli stessi, ivi compresa la locazione, l'affitto, la concessione in godimento, il tutto sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, nonché lo svolgimento di servizi immobiliari.

A tal fine la Società potrà effettuare interventi per la valorizzazione, la trasformazione, il risanamento, la bonifica, la ristrutturazione, il recupero, la riqualificazione e il mantenimento funzionale di beni immobili.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società può partecipare a gare di appalto, assumere concessioni da Pubbliche Amministrazioni e autorizzazioni, compiere tutte le operazioni commerciali,

industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili, l'acquisto e la cessione di crediti e debiti di qualsivoglia natura, e qualsiasi altra operazione ritenuta opportuna.

ART. 3

La Società ha sede in Roma.

Potranno essere istituite e soppresse, nei modi di legge, anche all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie.

ART. 4

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100.

ART. 5

Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o dall'indirizzo comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

CAPITALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI

ART. 6

Il capitale sociale è di Euro 483.998.789,00 (quattrocentottantatremilioninovecentonovantottomilasettecentottantanove) diviso in n. 24.007.953 (ventiquattromilionisettemilanovecentocinquantatre) azioni ordinarie.

Le azioni non hanno valore nominale.

ART. 7

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, sottoscritti da uno degli Amministratori.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

In caso di aumento di capitale, i conferimenti potranno essere effettuati sia in denaro sia in natura.

Addivenendosi ad aumenti di capitale le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura di due punti oltre il tasso legale. Resta in ogni caso salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 c.c..

ART. 8

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'Assemblea Straordinaria con le modalità previste dalla legge.

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente. Resta peraltro inteso che la concessione di detti finanziamenti da parte dei soci è libera.

ASSEMBLEA

ART. 9

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate, di regola, nella sede della Società, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia. In alternativa, l'assemblea dei soci è convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

ART. 10

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, ai sensi, con le modalità ed entro i limiti di legge.

ART. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, che lo sostituisce ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, in difetto di che il presidente dell'Assemblea è eletto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea medesima ed accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea elegge un Segretario, anche non socio.

ART. 12

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo

dell'adunanza (salvo il caso di convocazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione) e l'elenco delle materie da trattare da comunicarsi ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi con lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'Assemblea. E' escluso il voto segreto.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio Sindacale.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data comunicazione delle deliberazioni assunte, tempestivamente e comunque entro dieci giorni, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

Anche quando l'avviso di convocazione indichi il luogo in cui si tiene l'adunanza, l'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento dei soci e che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al precedente art. 11;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) siano messi a disposizione di tutti gli aventi diritto, se richiesto, i necessari collegamenti telematici per discutere ed esprimere il diritto di voto.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 13

Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbali redatti e sottoscritti ai sensi di legge.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ART. 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi di legge e del presente statuto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sei.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In particolare:

1. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
- b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
- c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. L'Amministratore, cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c. attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni.

Gli amministratori cui non siano delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

Ai fini del calcolo dei suddetti limiti, non si considerano gli incarichi di amministratore ricoperti in Cassa depositi e prestiti società per azioni e in società da essa partecipate, anche indirettamente.

3. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal decreto legislativo 1

settembre 1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione. Agli amministratori si applicano le cause di sospensione previste dalla predetta normativa. Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di amministratore l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. In tutti i casi di sospensione o decadenza sopra indicati, l'amministratore non avrà diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto sopra previsto, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c., nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

Qualora per qualsiasi causa cessi la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea si intenderà cessato l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, elegge tra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì eleggere un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può anche essere persona estranea al Consiglio.

ART. 17

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri ed ai sindaci effettivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Vice Presidente che sostituisce il Presidente ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, ovvero dal Consigliere più anziano di età, qualora non sia stato nominato il Vice Presidente o il medesimo sia assente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche diverso dalla sede sociale. In alternativa il Consiglio di Amministrazione può essere convocato esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

La convocazione - contenente il luogo (salvo il caso di convocazione esclusivamente mediante mezzi

di telecomunicazione), il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno - viene fatta, agli indirizzi risultanti dai libri sociali o all'indirizzo indicato per iscritto dal soggetto interessato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza, il predetto termine può essere ridotto sino a ventiquattro ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata.

Della convocazione viene dato avviso negli stessi modi e termini ai Sindaci Effettivi (per gli effetti dell'art. 2405 c.c.) e al Magistrato della Corte dei Conti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

In mancanza delle formalità di convocazione delle riunioni di Consiglio di Amministrazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti, nonché tutti quelli del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Gli astenuti si considerano non votanti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Anche quando l'avviso di convocazione indichi il luogo in cui si tiene l'adunanza, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in audio o audiovideo collegamento. In tal caso il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce ai sensi del presente articolo) deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando tutti i partecipanti audio o audiovideo collegati, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi o di

trasmissione consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire nella trattazione degli argomenti trattati.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede la seduta e dal Segretario.

Il Presidente e il Segretario possono rilasciare copia ed estratti dei verbali convalidandoli con la loro firma, anche disgiuntamente tra loro agli effetti di legge.

ART. 18

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2365 c.c. sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 c.c. e 2505 bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non può in ogni caso essere delegato il potere di approvare le operazioni di cui all'art. 2 n. 5) del presente Statuto, che rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o

caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni; essi devono essere in possesso dei requisiti previsti per gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti procure speciali a dipendenti della Società e anche a terzi.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

ART. 20

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque Autorità Giudiziaria ed Amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, ove nominato.

La firma del Vice Presidente attesta di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il potere di rappresentanza e di firma sociale può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i limiti ad uno o più Amministratori e a dipendenti della Società.

ART. 21

Al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un compenso globale annuo la cui entità fissata dall'Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che a ciò abbia già provveduto l'Assemblea.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti gli organi sociali.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di Amministratore.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione che consentano ai

partecipanti di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire alla trattazione degli argomenti trattati.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 23

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro istituito ai sensi di legge.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea - su proposta motivata del Collegio Sindacale - la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico è rinnovabile.

La società incaricata della revisione legale dei conti:

- a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevanza dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- c) svolge ogni altra attività prescritta dalla legge in conformità a quanto dalla stessa disposto.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente

preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

L'organo amministrativo delegato - o qualora questo non fosse stato nominato, il Direttore Generale - e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i

documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove sia previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

ART. 25

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, durante il corso dell'esercizio, potrà distribuire acconti sui dividendi.

ART. 26

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato dall'Assemblea su proposta del Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore della Società.

LIQUIDAZIONE

ART. 27

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.



ART. 28

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.